



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali.



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene specifiche procedure volte ad ostacolare condotte che comportino violazione delle norme in materia di fiscalità ed entrate locali e a favorire l'equità fiscale, concedendo sussidi, contributi ed agevolazioni solo a chi è in regola con il pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie.
2. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione delle entrate tributarie ed extratributarie anche in applicazione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
3. Le misure indicate sono tese a negare il rinnovo o il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o di condizionare la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e pagamenti concernenti appalti di lavoro, acquisti e forniture in presenza di violazioni accertate in materia di entrate tributarie ed extratributarie.
4. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui il Comune è soggetto attivo anche qualora la gestione dell'entrata sia stata conferita ad altri enti o affidata ad altri soggetti privati.

Art. 2 - Ambito di applicazione e coordinamento uffici per ottimizzazione notifiche

1. Le misure di contrasto all'evasione delle entrate tributarie ed extratributarie di cui ai successivi articoli, si applicano a coloro per i quali il Servizio tributi o il competente servizio in materia di altra entrata comunale (es. idrico, polizia municipale, patrimonio) per brevità "ufficio competente" attesti la situazione di irregolarità tributaria e/o extratributaria.
L'ufficio preposto è individuato nell'ufficio che ha ricevuto l'istanza o è competente all'atto finale ed è quindi competente a chiedere la sussistenza della regolarità tributarie ed extratributarie e contestare formalmente l'irregolarità a seguito delle verifiche dell'ufficio.
Qualora l'entrata sia gestita da altro ente o soggetto tale attestazione compete allo stesso affidatario, il quale è tenuto a fornire la necessaria collaborazione al Comune ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
2. L'irregolarità tributaria e/o extratributarie si verifica ogni qualvolta il soggetto interessato, in relazione alle entrate di cui al precedente articolo 1, abbia un debito derivante da omissione o infedeltà dichiarativa o da omissione, anche parziale, di versamento, per il quale l'ufficio competente abbiano già emesso atti in fase accertativa (atto di accertamento) o in fase di riscossione coattiva o parimenti contestato il dovuto con atto definitivo e non impugnato.
3. Non sono rilevanti, ai fini delle previsioni di cui al presente regolamento, le violazioni che comportano un debito complessivo, comprendente anche più annualità, inferiore a 200 euro.
4. Qualora l'atto di accertamento o di contestazione sia stato oggetto di sospensione amministrativa o giurisdizionale o sia stato oggetto di apposito piano di rateizzazione regolarmente onorato, non si applicano le misure di contrasto all'evasione ed elusione di cui ai successivi articoli.
5. Al fine di ottimizzare la gestione delle notifiche, propedeutiche per la contestazione dell'irregolarità tributaria e/o extratributarie il Comune mette in campo tutte le iniziative necessarie per coordinare le azioni dell'ufficio Anagrafe, del SUAP e del Servizio Tributi e di ogni altro ufficio coinvolto nelle azioni di cui sopra sia con riunioni periodiche che con task force ed azioni coordinate. Parimenti sono individuate modalità di condivisione, nel rispetto della normativa sulla privacy, per agevolare la verifica delle situazioni di morosità, già accertate.
6. Qualora le notifiche siano affidate ad altro soggetto sulla base di atti di affidamento relativi all'accertamento e/o alla riscossione coattiva del tributo o dell'entrata extratributarie comunale, l'ufficio competente vigila affinché sia garantito il pieno e completo processo di notificazione.

Art. 3 - Misure di contrasto all'evasione

1. Ai soggetti che producono istanza, segnalazione, comunicazione o qualsiasi altro tipo di



documento, al comune di Giugliano in Campania per esercitare attività commerciali, produttive o edilizie, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria ed extratributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. Sono parimenti soggetti a controllo i soggetti che richiedono sussidi, contributi, agevolazioni di tipo economico e tutti i soggetti destinatari di atti di liquidazione relativi a forniture, acquisti, lavori e servizi. In tali casi la sussistenza della regolarità tributaria ed extratributaria dovrà essere attestata nei rispettivi provvedimenti di liquidazione.

3. Sono soggetti alle limitazioni di cui al presente regolamento, non solo i soggetti giuridici in capo ai quali è stata rilevata la violazione in relazione alle entrate tributarie e/o extratributarie di cui al precedente articolo 2 bensì anche i rappresentanti legali del medesimo soggetto giuridico

4. Nel caso in cui la situazione di irregolarità tributaria ed extratributaria sia successiva al provvedimento autorizzativo o a qualsiasi documento abilitativo, l'ufficio comunale preposto comunica l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio provvede a comunicare al titolare il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni, o comunque sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora il destinatario non regolarizzi la propria posizione tributaria e/o extratributaria entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento, la licenza, autorizzazione o concessione sarà revocata.

5. I contribuenti in situazione di irregolarità tributaria e/o extratributaria potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria ottemperando alle obbligazioni dovute nelle forme previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali di disciplina della specifica entrata. In ogni caso se il contribuente sia stato ammesso, a seguito della procedura del presente regolamento, alla rateizzazione del debito, lo stesso sarà considerato inadempiente in assenza di versamento anche di una sola rata e tale situazione comporterà la comunicazione di sospensione ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente regolamento. In tal caso la regolarizzazione della propria posizione potrà avvenire solo in conseguenza del pagamento integrale delle rate mancanti entro il termine di trenta giorni pena la revoca della licenza, autorizzazione o concessione.

6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui vi sia una mancata notifica dell'atto di accertamento favorita da una condotta omissiva o pretestuosa del contribuente che interferisca con la procedura di notifica.

7. Le situazioni di irregolarità tributaria ed extratributaria vengono trasmesse anche alla Ragioneria al fine di verificare se lo stesso soggetto risulta essere beneficiario di pagamenti in corso da parte dell'Ente al fine di condizionare il pagamento, previa attestazione del dirigente competente per materia, alla regolarità o alla regolarizzazione della propria posizione.

Art. 4 – Modalità di verifica

1. L'ufficio competente svolge la funzione di ufficio di riferimento per l'attestazione di irregolarità tributaria ed extratributaria anche per le eventuali entrate affidate in gestione a soggetti terzi, attivando con questi ultimi i necessari protocolli di comunicazione delle informazioni utili.

2. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo in uso all'Ente stesso o in caso di riscossione affidata a concessionario privato, secondo le norme che regolano il rapporto concessorio o sulla base dell'apposito applicativo web dell'Agenzia delle entrate riscossioni.

3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata relativamente alla posizione tributaria del soggetto fisico.

4. Nel caso di attività svolta da persona giuridica, la verifica di regolarità tributaria è effettuata con riguardo alla persona giuridica e alle persone fisiche componenti dell'organismo societario

5. Qualora l'ufficio competente a seguito delle richieste di verifica di regolarità tributaria ed extratributaria rilevi violazioni delle norme tributarie e/o extratributarie non ancora formalmente



accertate, procede celermente ad avviare l'attività di accertamento ed una volta concluso il procedimento con l'emissione dell'atto di accertamento, attesta l'irregolarità e la trasmette all'ufficio preposto. Qualora la gestione dell'entrata sia affidata a soggetti terzi, l'ufficio competente procede ad attivare gli stessi ai fini delle verifiche e della eventuale attivazione del potere impositivo ed emette l'attestazione di regolarità o di irregolarità in base alle risultanze delle verifiche.

Art. 5 - Procedure di verifica per le nuove attività

1. Prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali, produttive ed edilizie l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio competente l'attestato di regolarità tributaria e/o extratributaria del soggetto istante.
2. Qualora, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'ufficio competente rilevi una situazione di irregolarità in capo all'istante, ne attesta l'irregolarità e la trasmette all'ufficio preposto.
3. Le attività di verifica sulla regolarità si devono concludere con la trasmissione dell'attestazione all'ufficio preposto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, decorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità. L'ufficio competente può comunicare all'ufficio preposto, entro il termine predetto, di aver avviato l'attività di accertamento. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di verifica si intende sospeso per un massimo di 15 giorni.
4. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria e, comunica all'istante il diniego all'emissione del titolo ed invita a regolarizzare la propria posizione ai sensi del precedente art. 3.
5. Nel caso in cui la situazione di non regolarità risulti da atto non ancora notificato al contribuente (es. avviso bonario a cui non sia seguito ancora l'avviso di accertamento esecutivo o altro atto interruttivo dei termini di prescrizione notificato al contribuente) fermo restando quanto previsto dall'art.4 comma 5, la stessa verrà comunicata all'ufficio preposto di cui al comma 1 come situazione di regolarità con annotazioni e con l'invito a tale ufficio a comunicare in via bonaria al contribuente la situazione debitoria e l'avvertenza che entro il termine di 30 gg. si procederà, in mancanza del pagamento di quanto dovuto, alla notifica dell'avviso di accertamento e (scaduti i termini per il pagamento e/o il ricorso) conseguente comunicazione di irregolarità tributaria e/o extratributaria.

Art. 6 Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 7 - Procedure di verifica per le attività già autorizzate

1. Gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, predispongono appositi elenchi dei soggetti su cui effettuare le verifiche di regolarità tributaria e/o extratributaria e li trasmettono, con cadenza bimestrale, all'ufficio competente del comune.



2. L'ufficio competente procede ad effettuare le verifiche sulla regolarità tributaria delle posizioni trasmesse e ne comunica gli esiti all'ufficio preposto. Le suddette verifiche vengono completate, di norma, entro i 60 giorni successivi alla ricezione.

3. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria e/o extratributaria, avvia il procedimento precedente art. 3, comma 4.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli elenchi di cui all'art. 7, comma 1 sono trasmessi dagli uffici preposti all'ufficio competente, entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed è facoltà dell'ufficio competente fare una verifica *motu proprio* sulla base degli elenchi già in proprio possesso alla data di adozione del regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed è applicato anche ai procedimenti per i quali siano già stati emessi atti di accertamenti/ingiunzioni

